

RICORSO N. 7704

UDIENZA DEL 26/9/2022

SENTENZA N. 113 /22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FAUSTO PIERONI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

FONDAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA E UMANISTICA ANTONIO

MENEGHETTI

* **** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

Il Sig. Fausto Pieroni, in data 19.11.2014, presentava domanda di registrazione nazionale n. TR2014C000109 per il segno figurativo,



per contraddistinguere prodotti di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti appartenenti alle classi 3, 29, 30 dell'Accordo di Nizza e.

La domanda in questione veniva ritenuta registrabile e pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 47 del 22.5.2015.

Nei confronti della citata domanda, la Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti, in data 20.5.2015, depositava, un atto di opposizione basato esclusivamente sull'art. 8, co. 3 C.P.I. a tutela del segno denominativo

LIZORI

Il tentativo di conciliazione tra le parti di cui all'art. 178 co. 1 e co. 2, C.P.I., aveva esito negativo.

L'opponente, in data 1.2.2016, presentava ulteriore documentazione ad integrazione delle proprie memorie allegata alla domanda di opposizione;

Con ministeriale del, 6.6.2016 prot. n. 158377 veniva assegnato al richiedente il termine di 60 giorni per l'invio di eventuali deduzioni.



Il richiedente non replicava e . le parti non raggiungevano alcun accordo alcun accordo.

L'UIBM con decisione n. 235/2018 del 25 maggio 2018 accoglieva l'opposizione.

Avverso il detto provvedimento Fausto Pieroni ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione .

La Fondazione di ricerca scientifica e umanistica Antonio Meneghetti ha resistito con memoria

La causa è stata discussa all'udienza del 13 giugno 2022 e rinviata alla successiva odierna udienza del 26 settembre 2022 per la produzione di documenti .

Motivi della decisione

L'art. 8 CPI fatto valere in giudizio recita:

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al



comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Nel caso di specie è stata invocata l'applicazione del terzo comma dell'articolo in questione.

La Fondazione scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti a riprova dello svolgimento della propria attività e della notorietà del segno ha depositato in atti i documenti che seguono riportati nella decisione dell'UIBM.

- doc. n. 1: estratto sito Internet della Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti;
- doc. n. 2: testamento pubblico del Prof. Meneghetti;
- doc. n. 3: copia dell'atto di accettazione di eredità da parte della Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti;
- doc. n. 4: estratto del sito internet www.iluoghidelsilenzio.it;
- doc. n. 5: estratto del sito internet www.lizori.it;
- doc. n. 6: estratto dalla pubblicazione: *"Lizori. un luogo cantiere dove ritorna l'uomo"* Psicologica Editrice, 2000;
- doc. n. 7: estratto dalla pubblicazione: Hana Jungova *"Lizori un diapason per accordare il mondo"* in Nuova ontopsicologia, aprile 2015;
- doc. n. 8: estratto dalla pubblicazione: Trimestrale di attualità politica culturale SITI Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco - anno num. 9 pag. 86;
- doc. n. 9: opuscolo del 1987 *"Lizori"* ;
- doc. n. 10: estratto dalla pubblicazione: Camistraci *"Lizori"* 1981;
- doc. n. 11: stampa dello screenshot del video *"Lizori concorso artistico-letterario Ennio Montanello"*;

- doc. n. 12: estratto delle pagine *facebook* di “Lizori”;
- doc. n. 13: estratto del sito internet www.ontopsicologia.org;
- doc. n. 14: estratto dalla pubblicazione: “*Sistema e personalità - la trasmissione dei valori*”: a *Lizori la XVII Simuner University of Ontopsychology*, in Nuova Ontopsicologia;
- doc. n. 15: stampa di *screenshot video* “*OntoArte in cucina Ristorante Camesena a Lizori*”;
- doc. n. 16: stampa di ulteriori pagine *facebook* di “Lizori”;
- doc. n. 17: stampa dello *screenshot youtube* di “Lizori”;
- doc. n. 18: stampa di estratto dal sito Internet www.registro.it;
- doc. n. 19: domanda marchio internazionale Lizori;
- doc.n. 20: stampa di estratto del video dal sito Internet www.youtube.it relativo a “Cambio Festival 2015: Francesco Raspa e Tiziana Boirivant a Cult Vision”;
- doc.n. 21: estratto del video dal sito Internet www.youtube.it relativo al “Borgo medioevale Lizori”;
- doc.n. 22: stampa di depliant “Lizori - Lì dove la vita vede”;
- doc.n. 23: stampa dello *screenshot* tratto dal sito www.dailyshow.it “Lizori: l’Umbria dei sogni”;

In base a tale documentazione la resistente deduce che il segno Lizori era stato da essa utilizzato per condurre significative attività in campo scientifico e culturale .

A sua volta Fausto Pieroni , richiedente il marchio, ha depositato documentazione della camera di commercio di Terni da cui risulta che la s.n.c di Penzo Giorgio e Pieroni Fausto era iscritta dal 27.6.2013 nel registro delle imprese per l’attività di somministrazione di cibi e bevande , gestione di strutture alberghiere ed extra alberghiere ed altre attività tra cui l’organizzazione di eventi e corsi per la conoscenza dei borghi antichi , tradizioni locali, usi e costumi etc. .

Inoltre ha depositato fatture recanti la denominazione Autentico Lizori a partire dal 2007 relative a forniture di olio di oliva intestate alla Azienda agricola Pieroni Fausto.

Oltre a ciò, risulta depositato atto costitutivo del Comitato Lizori ,

recante la data del 4.12.2003, avente come finalità, tra l'altro , la difesa e tutela del borgo definito Lizori sito nel comune di Campello del Clitunno, l'organizzazione di eventi, convegni e conferenze, la collaborazione con enti territoriali , lo sviluppo dell'eco-biologia del luogo stimolare la crescita culturale e sociale del Borgo , fornire servizi di assistenza e fornire conoscenza sui doveri della tutela della salvaguardia della comunità locale del borgo; accrescere la crescita culturale e sociale con riferimento al borgo ed alle sue relazioni esterne con enti territoriali ed istituzioni.

Premessi questi dati di fatto , emerge ,in primo luogo, che la resistente Fondazione di ricerca scientifica ed umanistica Antonio Meneghetti non ha nella propria denominazione il termine Lizori onde nel caso di specie deve escludersi l'applicabilità dell'art 8, comma 3, c.p.i in riferimento alle denominazioni e sigle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche.

Nella fattispecie in esame non ricorre peraltro nessuna delle ipotesi previste dall'art 8, comma 3, per la sua applicazione.

Il termine LIZORI, in quanto indicante una località, in particolare il borgo medioevale di San Benedetto in Umbria , non risulta infatti essere un segno usato, come tale, in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo.

A ciò deve aggiungersi che non è neppure una denominazione o sigla di una manifestazione poiché , ancorchè risulti dagli atti che in detta località si svolgano manifestazioni e convegni, non esiste una manifestazione che ,in quanto tale, sia definita "Lizori" . infine,

come si è già accennato, non è neppure la denominazione di un ente o di una associazione e, in particolare, non rientra, come già osservato nella denominazione della Fondazione ricorrente.

Privi di fondamento risultano poi gli argomenti della Fondazione secondo le quali essa avrebbe acquisito un diritto sul termine Lizori per disposizione testamentaria del Meneghetti il quale ha avuto un peso determinante nella ricostruzione del borgo.

Nel testamento prodotto in atti non si rinviene infatti alcun riferimento alla trasmissione in via ereditaria di diritti concernenti il termine Lizori poichè tale documento fa esclusivamente cenno in via generale a tutta la produzione intellettuale del Meneghetti *“comprese le mie creazioni, adattamenti, composizioni, traduzioni, conferenze, corsi, opere d'arte, illustrazioni, progetti, bozze, raccolte ed altre opere di spirito da me create e prodotte, nonché, libri, opere scientifiche, opere video-audio espresse in qualsiasi forma o mezzo e fissate in qualsiasi supporto tangibili o intangibili ed ancora in tutte le mie opere musicali che sono autore, fissate in qualsiasi supporto. La titolarità dei diritti d'autore sulle mie opere spetta a tutte e tre le fondazioni ...”*.

Come è dato notare in tali elencazioni non c'è alcun cenno ai diritti su marchi ed in particolare a Lizori.

Del resto il termine Lizori era usato già da diversi anni prima di detto testamento del 2013 poiché esso faceva parte fin dal 2003 della denominazione del Comitato Lizori ed usato, sempre diversi anni prima della morte del Meneghetti, dallo stesso resistente come risulta da alcune fatture prodotte in atti recanti proprio il

segno di cui si chiede la registrazione come marchio .

Resta da aggiungere che dalla ulteriore documentazione depositata dalla resistente risulta che molti documenti non sono riferibili alla ricorrente in quanto gran parte di essi sono descrittivi della località o pubblicitari di manifestazioni in essa tenutesi.

Un documento certamente riferibile alla ricorrente contiene il

marchio  in relazione alla cui tutela pende altro procedimento innanzi a questa Commissione e che è ovviamente un segno distintivo ben diverso da quello “Lizori” semplicemente denominativo fatto valere dalla resistente .

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato .Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso; annulla il provvedimento impugnato e condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Roma 26.9.2022

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 10 ottobre '22

LA SEGRETERIA

